



Ordinanza n.115 del 24 novembre 2023

Oggetto: taglio alberi che protendono su strade comunali, provinciali e interpoderali ricadenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Preso atto che:

lungo le strade comunali, interpoderali e provinciali, ricadenti nel territorio Comunale, sia interne che esterne al centro abitato, vi è la presenza di alberi, ramaglie secche, cespugli e siepi, ad una distanza dal ciglio stradale **che costituiscono ostacolo alla visibilità necessaria per la sicurezza del transito veicolare e pedonale nonché con seri pericoli per la pubblica e privata incolumità**; lungo dette strade numerosi alberi di privati anche di alto fusto, che si protendono oltre il confine stradale;

la mancata pulizia dei cigli stradali privati, aumenta il pericolo di innescamento di incendi, e si rende necessario prevedere che le pertinenze e le aree interne degli edifici siano tenute in stato di nettezza al fine di rendere gli stessi decorosi alla pubblica vista e tali da impedire pericolo igienico-sanitario;

i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche (Comunali, Provinciali e interpoderali) sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale, in ossequio all'articolo 29 e seguenti del Codice Della Strada il quale al comma 1-2 recita:

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

Considerato che, a seguito di segnalazione di autobus e pulmini scolastici e non, sono state rappresentate delle difficoltà dovute a rami di alberi riversati sulle sedi stradali, i quali possono causare pericolo per la pubblica e privata incolumità,

Vista la nota prefettizia che ha preceduto l'emissione dell'ordinanza 35/2023, con la quale si chiedeva la collaborazione dei Comuni a far pulire e tagliare alberi, rami e sterpaglie ricadenti sui cigli delle strade dai proprietari frontisti

Visti:

le vigenti Leggi in materia di prevenzione di incendi boschivi;

il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 Gli artt. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs n. 495/1992 e s.m.i. che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, dei fondi laterali delle strade etc;

il vigente Regolamento Comunale;

l'ordinanza sindacale n° 35/2023

Ritenuto di adottare: i provvedimenti necessari per la prevenzione degli incendi boschivi e **salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare, nonché l'igiene e la pubblica e privata incolumità**;

ORDINA

ENTRO GIORNI 10 (dieci) a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità:

1) i proprietari frontisti di strade Comunali, interpoderali e Provinciali nel territorio Comunale, SONO OBBLIGATI ad effettuare il taglio dei rami e delle piante che protendono nella sede stradale, nonché ad



effettuare la pulizia da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire intasamento di griglie stradali e canali scolo delle acque meteoriche;

2) i detentori di terreni in possesso a qualsiasi titolo, sono obbligati ad effettuare la pulizia degli spazi di propria competenza, aventi priorità assoluta le aree adiacenti e/o nelle immediate vicinanze degli abitati ricadenti su questo territorio comunale ed alla pulizia di una fascia di rispetto di almeno mt 5,00 dai confini tra le proprietà e le strade in genere;

Sarà reso noto con avvisi pubblici la emanazione della presente ordinanza e l'obbligo di darvi corso entro il termine indicato.

Allo scadere del suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti.

AVVERTE

– Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Sig. Prefetto di Messina entro 30 giorni;

– Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sicilia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare la presente disposizione ed agli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica di farla rispettare.

La diffusione della presente Ordinanza con ogni mezzo ivi compresi i canali sociali;

La presente ordinanza, che rimane sempre in vigore fino a nuove disposizioni; viene trasmessa all'Area Affari Generali ed Affari Sociali che ne curerà la pubblicazione nei modi di legge e l'invio della stessa:

Al Prefetto di Messina;

Al Corpo Forestale di Sant'Angelo di Brolo;

Alla locale Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo di Brolo;

Al Commissariato P.S. di Patti;

Alla città Metropolitana di Messina



IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo